

7737

2001

SENTENZA N.

N. 4284/95 G R.G.

N. 3627 R.D.

N° 13164 CRON.
5 LUG. 2001
N. 7480 R.D.

45

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 5<sup>a</sup> STRALCIO

Il Giudice Onorario Aggregato in funzione di Giudice Unico

DOTT. Augusta DE ALBERTIS

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 16/02/95, a ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

P.N.T. 11383

AVV. BREYER

TRIBUNALE DI MILANO  
IL CANCELLIERE

1 - OCT 2001

RICHIESTA IN APPELLO  
CON SENZA URGENZA  
APPLICARE MARCHE PER DDT  
LIBRO

178000

~~D'A~~  
GUIDO, nato a Napoli, il \_\_\_\_\_, C.F.:

ANNUNZIATA, nata a Napoli, il \_\_\_\_\_, C.F.:

residenti in Napoli, via \_\_\_\_\_, in proprio e nella qualità di tutori

della propria figlia ANTONELLA, nata a Napoli il \_\_\_\_\_

elettivamente domiciliati in Milano, Corso Magenta n. 42, presso lo studio

dell'Avv. Filippo Martini del Foro di Milano, dal quale sono rappresentati

e difesi, unitamente all'Avv. Michele Liguori del Foro di Napoli, per delega

a margine dell'atto di citazione.

- ATTORI -

TRIBUNALE DI MILANO  
 IL CANCELLIERE  
 11 OTT 2001  
 RICHIESTA N. *1114*  
 COPIA CONFORME  
 CON SENZA URGENZA  
 APPLICARE MARCHE PER DIRITTI  
 LIRE *17.000*

C O N T R O

GESTIONE LIQUIDATORIA DELL'EX AZIENDA USSL N.26 (già

USSL N.57), con sede in

C.F. e/o P.I.:

in persona del Commissario Liquidatore

Dott. Luigi Sanfilippo, elettivamente domiciliata in Milano, Piazza della Repubblica n.28, presso lo studio del Prof. Avv. Francesco Benatti e dell'Avv. Aldo Penazzi, dai quali è rappresentata e difesa, per delega in calce alla copia notificata dell'atto di riassunzione.

- CONVENUTA -

C O N T R O

CORTELLARO GIUSEPPE, nato a

il

C.F.:

residente in Milano, via Mac-Mahon n.19,

elettivamente domiciliato in Milano, via Verziere n.2, presso lo studio dell'Avv. Enrico Moscoloni, dal quale è rappresentato e difeso, per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta.

- CONVENUTO -

C O N T R O

SALA FERDINANDO, nato a

il

C.F.: SLA FDN 51C08 F100P, residente in

elettivamente domiciliato in Milano, via Lamarmora n. 36, presso lo studio dell'Avv. Massimo Strizzi, dal quale è rappresentato e difeso, per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

- CONVENUTO -

C O N T R O

SGHIRLANZONI DOTT. STEFANO, nato a

*Avv. Donatelli*  
 TRIBUNALE DI MILANO  
 IL CANCELLIERE  
 12 OCT 2001  
 RICHIESTA N. *108*  
 COPIA CONFORME  
 CON SENZA URGENZA  
 APPLICARE MARCHE PER DIRITTI  
 LIRE *17.000*

il C.F.: SGH SFN 47P27 B731I, residente in Cerro al Lambro (MI), via Bismantova n. 28, elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 31, presso lo studio dell'Avv. Pietro Cicchini, dal quale è rappresentato e difeso, per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

- CONVENUTO -

C O N T R O

GUARINO DOTT. ARTURO, nato a il  
C.F.: residente in  
elettivamente domiciliato in Milano, via Chiossetto n.10, presso lo studio dell'Avv. Sergio Cagnes, dal quale è rappresentato e difeso, per delega in atti.

- CONVENUTO -

E C O N T R O

REGIONE LOMBARDIA, C.F. e/o P.I.: in persona del  
Presidente della Giunta Regionale pro-tempore.

- CONVENUTA CONTUMACE -

E C O N L'INTERVENTO VOLONTARIO DI

MARIO, nato a Napoli, il , C.F.:  
residente in Napoli,  
MASSIMO, nato a Napoli, il , C.F.:  
residente in Napoli,  
ROSANNA, nata a Napoli, il , C.F.:  
residente in Milano, , tutti elettivamente domiciliati in Milano, Corso Magenta n. 42, presso lo studio dell'Avv. Filippo

Martini, dal quale sono rappresentati e difesi, unitamente all'Avv. Michele Liguori, per delega a margine delle rispettive comparse d'intervento volontario.

- INTERVENUTI VOLONTARI -

E DI

CLAUDIO, nato a Napoli, il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_,  
residente in Mediglia (MI), \_\_\_\_\_, in proprio e nella qualità  
di legale rappresentante della figlia minore ISMALIA, nata  
a Vizzolo Predabissi, il \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in Milano,  
Corso Magenta n. 42, presso lo studio dell'Avv. Filippo Martini, dal quale  
è rappresentato e difeso, unitamente all'Avv. Michele Liguori, per delega  
a margine della comparsa di intervento volontario.

- INTERVENUTO VOLONTARIO -

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A., con sede in Bologna,  
via Stalingrado n.45, C.F. e/o P.I.: 00284160371, in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via  
Freguglia n.10, presso lo studio dell'Avv. Carlo Bretzel, dal quale è rap-  
presentata e difesa, per delega a margine della comparsa di costituzione  
e risposta.

- TERZA CHIAMATA -

OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità professionali.

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, co-  
me sopra costituiti, così

## CONCLUDEVANO

### PER GLI ATTORI E PER GLI INTERVENUTI VOLONTARI

Affinchè l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa, voglia:

- accogliere la domanda degli attori e degli interventori;
- dichiarare l'esclusiva responsabilità, precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale, dell'U.S.S.L. n. 26 (già U.S.S.L. n. 57), del dott. Cortellaro Giuseppe, del dott. Sala Ferdinando e del dott. Sghirlanzoni Stefano e del personale medico e paramedico in servizio, per la violazione del dovere di informazione e, quindi, per la conseguente mancanza del consenso informato della Sig.ra Antonella all'anestesia e all'intervento chirurgico, per l'errata, inadeguata e non diligente esecuzione della prestazione medica e, quindi, dell'obbligazione assunta, per la carenza organizzativa del personale medico e paramedico in servizio, per la mancata adozione di tutte quelle misure che la natura dell'obbligazione, le circostanze concrete del caso, le cognizioni scientifiche e gli accorgimenti tecnici imponevano, anche per il naturale e legittimo affidamento che la Sig.ra Antonella aveva fatto sugli *standard* operativi, professionali e tecnici della struttura specialistica e dei sanitari cui

si era rivolta per il trattamento tecnico assistenziale e per la grave colpa professionale, consistente in negligenza, imprudenza ed imperizia, nella fase diagnostica, preparatoria, esecutiva e post esecutiva, dell'operatore degli anestesisti, dell'equipe medica e del personale medico e paramedico in servizio, tutti dipendenti dell'U.S.S.L. n.26;

- condannare, per l'effetto, la Regione Lombardia, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, l'U.S.S.L. n. 26, gestione liquidatoria, in persona del commissario liquidatore pro tempore nominato dalla Regione Lombardia e direttore generale pro tempore dell'Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano, il dott. Cortellaro Giuseppe, il dott. Sala Ferdinando, il dott. Sghirlanzoni Stefano e la S.p.A. Compagnia Assicuratrice Unipol, in persona del legale rappresentante pro tempore, quest'ultima ai sensi dell'art. 1917, 2° comma, c.c., previa surroga nei diritti degli assicurati, ex art. 2900 c.c., o chi di ragione, al risarcimento in favore degli attori e degli interventori, dei danni tutti subiti, in proprio e nelle rispettive qualità, quali quelli diretti e riflessi, patrimoniali, non patrimoniali, biologici, psichici, affettivi, alle vite di relazione, alle sfere sessuali, esistenziali, alle vite private, ai rapporti familiari, per spese vive sostenute e da sostenersi in futuro per assistenza diurna e notturna, specialistica e non specialistica, per cure, per medicinali e varie,

punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., per spese sostenute per attività legale e stragiudiziale, ecc. (in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;

- il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo sia per le qualità soggettive degli attori e degli interventori che, quali abituali risparmiatori, reinvestono i propri denari in Borsa ed in titoli di Stato e sia perché le somme dovute alla minore a titolo di risarcimento danni sarebbero state obbligatoriamente reimpiegate, per ordine del Giudice Tutelare, in Buoni Postali Fruttiferi, BOT o CCT con vincolo pupillare quanto meno fino al raggiungimento della sua maggiore età;

- dichiarare la *mala-gestio* della S.p.A. Compagnia Assicuratrice Unipol e, previa surroga nei diritti degli assicurati, ex art. 2900 c.c., e previa applicazione del principio di duplicità del massimale di polizza per ogni persona danneggiata che vanta un diritto leso in proprio, estendere la sua condanna per tutte le somme eccedenti il limite del massimale di polizza e, quindi, non solo per rivalutazione monetaria, danno da ritardo, ovvero lucro cessante, e spese di lite ma anche per tutto l'esubero ovvero, quantomeno, estendere la sua condanna anche oltre tale massimale, per:

1. rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT del massimale di polizza dall'evento, ovvero dalla data di scadenza dello *spatium deliberandi* di cui alla prima richiesta di risarcimento del danno, al soddisfo;

2. danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo;

3. spese di lite come appresso richieste;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio oltre I.V.A. e C.A. in favore degli attori con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore avv. Enzo Liguori che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con le maggiorazioni di legge per assistenza plurima spese generali, ex artt. 5, 4° comma, 15 D.M. 5/10/94 n. 585;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio oltre I.V.A. e C.A. in favore degli interventori, da liquidare separatamente tra loro e da quelle che verranno liquidate in favore degli attori, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con le maggiorazioni di legge per assistenza plurima spese generali, ex artt. 5, 4° comma, 15 D.M. 5/10/94 n. 585;

- in via gradata, in caso di liquidazione unitaria, anche solo parziale, delle spese processuali, da liquidare con le ulteriori maggiorazioni di legge per assistenza plurima, ex art. 5, 4° comma, D.M. 5/10/94 n. 585.

- con applicazione della normativa di cui all'art. 5, 2° comma, D.M. 5/10/94 n. 585.

Chiede, infine, assegnarsi la causa a sentenza, con concessione dei termini per lo scambio delle difese scritte.

PER LA CONVENUTA GESTIONE LIQUIDATORIA DELL'EX AZIEN-  
DA USSL N.26 (già USSL N.57):

Si chiede che il Tribunale Ill.mo,

- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

- emesse le declaratorie del caso e/o opportune,

1. in rito, accerti e dichiari il difetto di legittimazione attiva di Guido e

Annunziata nell'azione promossa "in proprio", di

Mario,

Rosanna,

Massimo e Claudio in proprio e quale

legale rappresentante di Ismalia;

2. nel merito, respinga ogni domanda proposta dapprima contro la Azienda Unità Socio Sanitaria Locale n. 26 ed ora contro la "Gestione Liquidatoria USSL 26 in persona del Commissario Liquidatore", da chicchessia proposta, perché prescritta e comunque infondata in fatto e in diritto;

3. in subordine, qualora venga accolta anche una sola delle domande proposte dapprima contro la Azienda Unità Socio Sanitaria Locale n. 26, ed ora contro la "Gestione Liquidatoria USSL 26 in persona del Commissario Liquidatore la Gestione Liquidatoria" ed anche in modo parziale,

a) condanni la UNIPOL a manlevare e/o indennizzare dapprima la Azienda Unità Socio Sanitaria Locale n. 26 ed ora la "Gestione

Liquidatoria USSL 26 in persona del Commissario Liquidatore" di quanto quest'ultima fosse tenuta a pagare a chicchessia in relazione alle domande contro la stessa svolte e ai fatti di causa, quale ne sia il titolo, anche oltre il massimale di polizza, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

b) e, accertato l'inadempimento in relazione ai rispettivi rapporti contrattuali, condanni il Dott. GIUSEPPE CORTELLARO, il Dott. STEFANO SGHIRLANZONI, il Dott. FERDINANDO SALA e il Dott. ARTURO GUARINO, anche in solido tra loro, a risarcire all'Azienda Unità Socio Sanitaria Locale n. 26 ed ora alla "Gestione Liquidatoria USSL 26 in persona del Commissario Liquidatore" il danno da questa subito in relazione alle domande contro la stessa svolte e ai fatti di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

5. condanni tutte le controparti al rimborso delle spese di causa, oltre IVA e CPA.

In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze seguenti:

1) Vero che Unipol, in relazione all'evento che ha colpito la Sig.a Antonella per cui è causa, ha incaricato il Dott. Pietro Tarsitano, prima, ed il Dott. Vincenzo Starnone, poi, per



sottoporre a visita legale la Sig.a Antonella

- 2) Vero che i medici Dott. Tarsitano e Starnone hanno visitato la Sig.a Antonella nel dicembre 1992 ed in data 14.4.1994.
- 3) Vero che il Dott. Pietro Tarsitano ed il Dott. Vincenzo Starnone hanno redatto una relazione sul caso della Sig.a Antonella e sullo stato di salute di quest'ultima ed hanno consegnato detta relazione a Unipol.
- 4) Vero che il Dott. Fenili, funzionario di Unipol, in occasione dell'incontro avvenuto a Milano, Via F. Filzi 25/A, sede Unipol, in data 8.5.1995 con il Dott. A. Tropiano, Direttore Generale dell'Azienda U.S.S.L. 26 ed il Dott. A. Giordano, Direttore Amministrativo della stessa, ha omesso di rendere nota e di menzionare la relazione tecnico-sanitaria del Dott. Pietro Tarsitano, medico incaricato da Unipol, relativa ai fatti di causa.
- 5) Vero che per la Azienda Unità Socio Sanitaria Locale n. 26 fonte di notizie e di informazioni in relazione all'evento che ha colpito la Sig.a Antonella sono state esclusivamente le cartelle cliniche depositate in causa, esaminate dal CTU Dott. Ronchi e consegnate a Unipol con lettera dell'8.10.1992 (che mi si rammostra come doc. 5).

Si indica a teste il Dott. Pietro Di Caprio c/o Ospedale di Melegnano, con riserva di altri indicare entro il termine che il Giudice vorrà fissare.

Ci si oppone all'ammissione della prova orale articolata da UNIPOL perché inammissibile e irrilevante. Nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede sia disposta prova contraria con il teste indicato.

Con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e conclusioni anche istruttorie.

CONCLUSIONI PER IL DOTT. CORTELLARO GIUSEPPE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale:

- dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta dagli attori e dagli intervenuti (anche per intervenuta prescrizione)

- dichiararsi l'insussistenza di qualsiasi responsabilità a carico del Dott. Cortellaro;

- respingersi ogni domanda proposta dagli attori e dagli intervenuti e da chiunque altro assolvendone il Dott. Cortellaro;

- con rifusione di spese, diritti ed onorari e previa ammissione (occorrendo) di prova per interrogatorio formale degli attori e per testimoni sui seguenti capitoli:

1) - Vero che l'attore Dott. Guido [redacted] padre del-  
l'attrice Antonella è medico ed ha presen-  
ziato all'intervento in camera operatoria;

2) - Vero che la paziente Antonella era infor-  
mata e consapevole della natura, motivi, scopo e  
rischi dell'intervento in questione in anestesia ge-  
nerale avendolo appreso dai medici intervenuti;

3) - Vero che la paziente era accompagnata dai genito-  
ri;

4) - Vero che il Dott. Rocca ha rilasciato il certifica-  
to in atti dopo aver visitato e intrattenuto la pa-  
ziente (teste Dott. Alessandro Rocca di Olgiate Mol-  
gora, Via Como n.17) salvo altri indicare.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER SALA  
FERDINANDO

Voglia l'Ill.mo Tribunale:

- in via definitiva e nel merito rigettare tutte le domande, da chiunque proposte, nei confronti del dott. Sala Ferdinando per i fatti per cui è causa; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

CONCLUSIONI per IL DOTT. STEFANO SGHIRLANZONI

(Trib. XII G.I. GORRA R.G. 4284/95)

Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis relectis,  
così voler giudicare:

A) Dichiarare improponibili e comunque respingere  
le domande proposte nei confronti del concludente e

per l'effetto assolvere il concludente stesso da ogni avversaria pretesa.

B) Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:

1) Vero che quando il dott. Sghirlanzoni, che si trovava nel reparto "rianimazione", accorse, immediatamente dopo essere stato chiamato, in sala operatoria, la Sig.ra \_\_\_\_\_ era in stato di grave ipossia;

2) Vero che il Dott. Sghirlanzoni entro pochi secondi procedette alla reintubazione oro-tracheale per ripristinare una ventilazione efficace.

Si indica a teste: Dott.ssa Luciana Luciani presso Ospedale di Melegnano

C) Disporre nuova consulenza medico-legale

col pavone delle spese

**PER IL CONVENUTO GUARINO ARTURO:**

Il Dott. Guarino dichiara di accettare la rinuncia agli atti del giudizio con compensazione delle spese di lite tra le parti.

**CONCLUSIONI PER L'UNIPOL**

Piaccia all'Ill.mo Giudice Onorario Aggregato del Tribunale di Milano, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare:

- Dato atto dell'avvenuto pagamento del massimale assicurato da parte dell'Unipol, dichiarare adempiuta l'obbligazione contrattuale da parte dell'assicuratore e conseguentemente respingere ogni ul-

teriore domanda proposta dalla contraente Ussl, all'epoca Ussl 57, poi Ussl 26 ed ora Ussl 26 in Liquidazione in persona del Commissario Liquidatore Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano, con la rifusione delle spese del giudizio dopo la sua riassunzione;

- Dichiarata la carenza di legittimazione degli attori e degli intervenuti, riassuntori del giudizio dopo la sua interruzione in data 13.10.1998, rigettare le domande proposte con ricorso notificato in data 2.3.99 e condannarli alla rifusione delle spese del giudizio successive al deposito del libretto bancario con il massimale ed al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.

- Per l'eventuale istruttoria supplementare: Ammettere prova contraria quoad interest sui capitoli avversari nonchè prova diretta sui capitoli di cui al punto II memoria 20.9.99 che qui si ripropongono.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione affidato al servizio postale il 16 febbraio 1995 Guido e Annunziata in proprio e nella qualità di tutori provvisori della figlia Antonella convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale l'U.S.S.L. n. 26 (già 57) della Lombardia, il dr. Giuseppe Cortellaro, il dr. Ferdinando Sala, il dr. Stefano Sghirlanzoni e il dr. Arturo Guarino per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dalla figlia e in proprio in conseguenza, quanto ai medici, della responsabilità professionale per negligenza, imprudenza e imperizia in relazione all' intervento chirurgico di parto cesareo in anestesia generale cui era stata sottoposta Antonella e, quanto all'Unità Socio Sanitaria, anche per violazione del dovere di informazione e quindi per la mancanza del consenso informato della paziente. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al saldo.

Costituendosi ritualmente in giudizio l'Azienda U.S.S.L. eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva degli attori e nel merito negava ogni addebito concludendo per il rigetto

delle domande attoree. In via subordinata chiedeva di essere manlevata dalla propria compagnia di assicurazione Unipol s.p.a con sua chiamata in causa. Concludeva altresì perchè accertato l'inadempimento contrattuale dei medici parimenti convenuti, gli stessi fossero condannati a risarcirla del danno derivatole in relazione alla pretesa dei

I medici convenuti, da parte loro, contestavano ogni addebito concludendo per il rigetto delle avverse domande.

Nel giudizio intervenivano volontariamente anche Rosanna , Mario e Massimo , fratelli di Antonella, con comparsa del 13 giugno 1995 assumendo le medesime conclusioni degli attori.

Il contraddittorio veniva quindi integrato con la partecipazione al giudizio della Unipol, che concludeva perchè la sua eventuale condanna fosse contenuta esclusivamente nel massimale di polizza che dichiarava di tenere già a disposizione della USSL, con il rigetto di ogni altra domanda.

Con ordinanza in data 21.12.1995 veniva disposta C.T.U. medico-legale collegiale diretta ad accertare il nesso di causalità tra il

comportamento dei sanitari e lo stato di salute di Antonella

Successivamente, con comparsa di intervento del 26.10.1996 si costituiva in giudizio anche Claudio in proprio e nella qualità di legale rappresentante della figlia minore Ismalia per la condanna dei convenuti al ristoro di tutti i danni. Il \_\_\_\_\_ così come gli attori estendevano le loro pretese anche nei confronti della Unipol.

In relazione all'intervento del \_\_\_\_\_ il dr. Sghirlanzoni eccepiva la prescrizione del diritto azionato.

Nel corso della fase istruttoria gli attori e gli intervenuti in causa rinunciavano alla domanda nei confronti del dr. Guarino, che accettava la rinuncia.

Con ordinanza del 14.3.1997 il G.I. in accoglimento dell'istanza ex art. 186 bis c.p.c. disponeva a carico della Unipol il pagamento della somma di Lit. 1.000.000.000 a favore di Guido \_\_\_\_\_ e di Annunziata \_\_\_\_\_ quali tutori di Antonella

Riassunto a cura degli attori e degli intervenuti volontari il processo dichiarato interrotto per estinzione della U.S.S.L. 26 (ex 57), sulle



conclusioni rassegnate dalle parti - tra cui il Commissario liquidatore dell'ex Azienda costituitosi con comparsa del 6 aprile 1999 - la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge, ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzi tutto dichiarata la contumacia della Regione Lombardia, che non si è costituita nel giudizio riassunto dagli attori a seguito dell'interruzione per estinzione della USSL 26.

Va inoltre preso atto che gli attori e gli intervenuti in causa hanno rinunciato alle domande nei confronti del dr. Guarino, che ha accettato la rinuncia con compensazione integrale delle spese processuali.

Il rapporto processuale inter partes si è quindi estinto ex art. 306 c.p.c.

Passando all'esame delle eccezioni preliminari hinc et inde sollevate si osserva quanto segue.

L'eccezione di "nullità della costituzione" del Commissario Liquidatore della USSL 26 è infondata.

IL dr. Sanfilippo direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano agisce in giudizio quale

1

commissario liquidatore dell'ex USSL 26 in forza di delibera della Giunta della Regione Lombardia (provvedimento che viene pubblicato sul Bollettino della Regione) ed in tale veste ha conferito procura a stare in giudizio nell'interesse della liquidazione.

Quanto alla posizione dei dottori Sala e Sghirlanzoni essi sono comparsi alle udienze della fase di riassunzione ex art. 303 u.c. c.p.c. e quindi nei loro confronti non può pronunciarsi la contumacia, essendo richiesta la costituzione in giudizio a mezzo compar<sup>sa</sup> ex art. 166 c.p.c. solamente per la parte nei cui confronti si è verificata la causa interruttiva del processo.

In ordine alla legittimazione delle parti al giudizio, nessun dubbio può sussistere in merito a quella attiva degli attori che alla data della proposizione della domanda giudiziale - al quale esclusivamente deve farsi riferimento - erano tutori della figlia Antonella per provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Lodi e che agiscono anche in proprio quali genitori della danneggiata come documentato dal certificato dello stato di famiglia.

5

le

Per quanto riguarda la legittimazione passiva, mentre non vi è contestazione in ordine a quella della gestione liquidatoria della USSL 26 e della Regione Lombardia a seguito dell'estinzione di detta unità socio sanitaria confluita nell'Azienda Ospedaliera dell'Ospedale di Circolo di Melegnano, quella del dr. Sghirlanzoni è stata negata ai sensi del d.p.r. 3/57.

L'eccezione non ha pregio.

La responsabilità del medico dipendente dell'ospedale è disciplinata in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazioni professionali rese in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale.

Ne consegue che la normativa stabilita dagli artt. 22 e 23 del decreto summenzionato che riguarda la responsabilità degli impiegati dello stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini non può essere invocata.

Analoghe considerazioni valgono in ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dal dr. Sala ai sensi dei D.P.R. 761/79 e 3/57, eccezione per altro tardiva e quindi anche sotto questo profilo inaccoglibile.

Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione dei diritti azionati formulata dai convenuti Sghirlanzoni, Cortellaro e dal Commissario liquidatore della USSL 26 (da quest'ultimo poi non coltivata), sia alla luce della natura contrattuale del rapporto che lega il medico e il paziente - la stessa che intercorre tra la struttura ospedaliera e il malato - che sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 addebitabile ai sanitari, di cui si dirà oltre.

Va per altro rilevato che i convenuti non hanno neppure individuato la fattispecie normativa alla quale fanno riferimento in relazione alla sollevata eccezione: e poichè la prescrizione non può essere rilevata d'ufficio la stessa è inammissibile se la parte che la oppone non adempie all'onere di tipizzarla secondo una delle ipotesi previste dalla legge.

Passando all'esame della responsabilità dei medici e della struttura ospedaliera presso cui fu eseguito l'intervento chirurgico di cui è causa si osserva quanto segue.

Il Collegio medico nominato per l'accertamento della sussistenza di un nesso causale tra lo stato attuale di salute della signora e

l'operato dei convenuti ha permesso di concludere che la vita vegetativa alla quale si è ridotta l'attrice è imputabile al comportamento dei medici anestesisti Sala e Sghirlanzoni, mentre nessuna responsabilità può addossarsi al chirurgo dott. Cortellaro: con conseguente rigetto di tutte le domande contro di lui proposte.

Ritiene il giudicante di dover condividere le conclusioni alle quali sono pervenuti i C.T.U. con ragionamento scientifico rigoroso e metodo privo di vizi logici, a seguito di indagini scrupolose e nel rispetto del contraddittorio, tenuto conto delle osservazioni tecniche espresse dai periti di parte. Secondo i C.T.U. e i C.T.P. il taglio cesareo fu condotto con metodo del tutto corretto sotto il profilo della tecnica chirurgica.

Il parto operativo si presentava poi come il più indicato in presenza di fattori di rischio presentati dalla paziente e la scelta dell'intervento chirurgico era clinicamente giustificata: quadro clinico ben noto alla signora

- laureata per altro in biologia - anche all'esito della visita neurologica cui si era sottoposta prima del parto, come risulta dal

certificato del dr. Alessandro Rocca del 2.7.1990  
dalla stessa esibito.

Significativa è anche la circostanza che Guido  
, padre di Antonella, anch'egli medico  
chirurgo, abbia voluto assistere all'intervento.

In tale situazione non può fondatamente mettersi in  
dubbio il consenso, anche tacito, all'intervento di  
parto cesareo, atteso che il consenso può anche  
manifestarsi attraverso un comportamento non  
equivoco.

La responsabilità del dr. Sala non deriva dalla  
scelta di intubazione con la tecnica dello  
"scivolamento del tubo endotracheale su mandrino"  
alla quale era corretto ricorrere  
nell'impossibilità di visualizzare la glottide, ma  
da un errore nell'intubazione (nell'esofago, invece  
che in trachea) aggravato dal fatto che il medico,  
dato il tipo di intubazione forzatamente alla  
cieca, che doveva imporre "assai maggiori  
attenzioni e rigorose verifiche della regolare  
ossigenazione polmonare del paziente, soprattutto  
nei primi minuti di assistenza respiratoria  
anestesiologica" non ha invece accentuato la sua  
concentrazione sulla paziente e non ha fatto una  
più attenta e diligente guardia.

In sostanza, a parere dei C.T.U., "un diligente attento controllo" nell'iniziale fase di anestesia "avrebbe permesso grazie alla presenza del pulsossimetro di allertare l'anestesista molto prima di una desaturazione tanto marcata". Desaturazione di ossigeno nel sangue e conseguente arresto cardiaco che hanno provocato le devastanti conseguenze al cervello della paziente.

L'errore colpevole del convenuto è quindi ravvisabile nell'errata intubazione, nel mancato successivo monitoraggio della regolare ossigenazione polmonare e nel mancato rispetto dei protocolli che avrebbero dovuto indurlo ad ipotizzare immediatamente una errata intubazione.

Medesimo comportamento colposo - quest'ultimo - addebitabile anche al dottor Sghirlanzoni, aiuto-anziano che, come si rileva nella relazione di perizia, "avrebbe dovuto subito prendere in considerazione l'ipotesi dell'erronea intubazione" da parte del collega ben sapendo che l'auscultazione del rumore prodotto dal passaggio di gas respiratori negli alveoli polmonari (c.d. murmure vescicolare) si rivela spesso fallace come metodo di verifica del corretto posizionamento.

In altre parole al dott. Sghirlanzoni è addebitabile di non aver rispettato i protocolli che lo avrebbero dovuto indurre dinanzi ai chiari segni di desaturazione di ossigeno nel sangue ad ipotizzare immediatamente una errata intubazione.

Ritiene questo giudice alla luce delle risultanze della perizia che il ritardo diagnostico terapeutico del dr. Sghirlanzoni abbia concorso in ugual misura a determinare i danni riscontrabili nella : tanto più alla luce della circostanza che al suo arrivo "l'ipossia dei tessuti periferici non era ancora insopportabile" per cui la bambina, fortunatamente, è nata sana e vitale.

Rilevano in proposito i periti medici che l'arresto cardiaco, successivo all'estrazione della neonata, non si sarebbe verificato se fosse stata tempestivamente ripristinata una corretta ventilazione e, ancora, che il massaggio cardiaco a seguito dell'arresto è stato praticato addirittura in assenza di ventilazione polmonare.

I fatti acclarati dal collegio medico sulla responsabilità del dott. Sghirlanzoni rendono irrilevanti le circostanze dallo stesso capitolate all'udienza di precisazione delle conclusioni.



Il comportamento dei sanitari è pertanto censurabile per imperizia e negligenza: da valutare tanto più rigorosamente nell'ipotesi, come quella che qui occupa, di un intervento di facile o routinaria esecuzione (circostanza non contestata). In solido con i medici anestesisti è tenuta - ex artt. 2049 e 2055 c.c. - la struttura ospedaliera presso cui i professionisti operano, atteso che la stessa nel rapporto contrattuale con la paziente si obbliga ad eseguire le prestazioni mediche necessarie ed adeguate e risponde dell'inadempimento, anche in riferimento all'operato del professionista per il principio dell'immedesimazione organica.

Per i fatti illeciti compiuti entro tale ambito l'ente ospedaliero risponde illimitatamente e senza alcuna distinzione tra danni patrimoniali e non patrimoniali purchè in relazione a questi ultimi il comportamento del medico dipendente integri sia pure astrattamente gli estremi del reato.

Come costantemente recepito in giurisprudenza, la responsabilità del medico può configurarsi infatti anche come responsabilità extracontrattuale per violazione del generale principio del *neminem laedere*.

Attesa la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'attrice e l'anestesia praticata, occorre prendere in esame le pretese risarcitorie dei signori .

I C.T.U. hanno valutato i postumi permanenti derivati ad Antonella nella misura del 100%, incidenti anche sulla capacità lavorativa specifica.

Tenuto conto del grado delle lesioni, delle allegazioni di parte, delle Tabelle in uso presso questo Tribunale stima questo giudice equo, attesa l'età della danneggiata alla data del sinistro, liquidare a titolo di danno biologico la somma in moneta attuale di Lit. 958.375.000.

Il danno biologico è quello lesivo dell'integrità psico fisica della persona che si traduce in un danno alla salute e che necessariamente esiste in presenza delle accertate lesioni e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito. Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato "in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita; non soltanto, quindi in riferimento

alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana" (Corte Cost. n. 356/1991; v. altresì Corte Cost. n. 184/1986).

In sostanza il risarcimento del c.d. danno biologico assorbe e ristora qualsiasi nocumento ed offesa alla "persona": nella sua globalità, vale a dire nel suo modo di essere e di esprimersi nella vita. In esso quindi rientra il danno alla sfera sessuale e alla vita di relazione, che gli attori adducono come voci autonome di risarcimento.

E' a motivo delle considerazioni svolte che questo giudice non ritiene che possa ulteriormente invocarsi un "danno esistenziale": perchè sotto il profilo del danno edonistico è riconducibile al danno biologico e sotto l'aspetto delle implicazioni psicologiche negative che il deterioramento e le modificazioni peggiorative della qualità della vita producono a carico del danneggiato, vale a dire sotto il concetto di "sofferenza", è risarcibile come "danno morale".

Nella fattispecie esso va sicuramente riconosciuto, poiché con valutazione incidenter tantum, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c., sono ravvisabili gli estremi del reato di lesioni gravissime.

Attesa l'entità delle lesioni e dei postumi permanenti, del grado di offesa psichica si stima equo riconoscere a titolo di danno non patrimoniale l'importo in valori attuali di Lit. 450.000.000.

Gli attori e chiedono poi per la figlia il ristoro del danno patrimoniale.

In sede di perizia è stato accertato che l'evento dannoso ha inciso sulla capacità lavorativa della che al momento del sinistro era insegnante, precludendole in futuro lo svolgimento di qualsiasi attività.

L'attrice ha documentato in causa i redditi percepiti dal 1984 al 1987 (non vengono allegati redditi successivi, all'infuori della liquidazione di fine rapporto: doc. 13) da cui risulta che quello più elevato ammonta a Lit. 19.382.541 (doc. 14).

Tenuto conto della nota formula per il calcolo del danno che si riporta al reddito annuo, al grado di invalidità (100%), all'età del danneggiato (anni 37), al coefficiente di capitalizzazione

applicabile secondo il R.D. 1403/1922 (16.910) e alla percentuale di scarto tra vita fisica e vita lavorativa (che appare giustificato applicare nella misura del 25% perchè, se è vero che la vita si è allungata, la sopravvivenza delle persone macrolese con lesioni analoghe a quelle della signora , secondo le statistiche mediche - cfr. C.T.U. - è dell'ordine di 10-15 anni) il danno patrimoniale da lucro cessante può quantificarsi, rivalutato ad oggi (indice 1.4), in Lit. 344.147.000.

Gli attori hanno altresì allegato spese sostenute per apparecchiature atte a facilitare la danneggiata nei movimenti e nella relazione con l'esterno.

Trattasi di un sistema di comunicazione simbolica composto da personal computer, sintetizzatore vocale e ingranditore, per un importo di Lit. 4.384.450 e di un veicolo speciale attrezzato per il trasporto della

Appare verosimile che nell'arco della vita dell'attrice si provveda alla sostituzione di detto mezzo con un altro.

Le condizioni dell'attrice sono poi tali da esigere periodiche cure e periodici trattamenti

fisiokinesiterapeutici, già evidenziati dal collegio dei medici nelle indagini peritali.

I C.T.U. hanno richiesto in proposito la documentazione attestante gli esborsi, che tuttavia non è stata messa a disposizione così come non è stata prodotta nel corso del giudizio.

Gli attori hanno esibito (docc. 19-22) prospetti di esborsi annuali, in particolare riferiti all'anno 1992, dagli stessi redatti.

Non tutte le voci di spesa sono attribuibili allo stato patologico della signora (ad esempio le spese per un mutuo e quelle legali), come è stata rilevato anche dai C.T.U., mentre quelle di carattere medico sono sicuramente da ritenere ricollegabili alle lesioni subite dall'attrice, ma talune possono far carico al servizio socio-sanitario.

Gli esborsi indicati sono comprensivi anche dei compensi al personale specializzato e di aiuto domestico giornaliero di cui Antonella necessita.

Tenuto conto di questi rilievi e della prospettiva di vita dell'attrice, secondo le valutazioni dei C.T.U., si ritiene equo liquidare a titolo di danno

emergente passato e futuro la somma in moneta attuale di Lit. 400.000.000 omnicomprensiva.

Il risarcimento complessivo del danno spettante all'attrice ammonta pertanto a Lit. 2.152.522.000.

Su detta somma sono dovuti a titolo di compensazione per il ritardo nella corresponsione del risarcimento gli interessi ponderati maturati nel periodo intercorrente tra la data dell'evento lesivo e la sentenza.

Va ricordato, tuttavia, che a seguito di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. la Unipol ha corrisposto nel settembre 1997 (doc. 4 prod. Unipol) la somma di Lit. 1.036.863.369.

Detto importo, rivalutato, va detratto da quanto spettante alla \_\_\_\_\_ per risarcimento complessivo dei danni e deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e dell'acconto con l'utilizzo degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

In tema di risarcimento del danno, infatti, i versamenti effettuati a favore del danneggiato non possono essere imputati secondo i criteri di cui all'art. 1194 c.c., vale a dire prima agli interessi e poi al capitale, poichè tale norma

presuppone la liquidità e l'esigibilità del credito al momento del pagamento, ovvero l'esistenza di un debito di valuta che, in realtà, è insussistente fino alla liquidazione del danno (Cass. 1.7.1994 n.6228).

Rivalutato ad oggi secondo l'indice ISTAT costo della vita (indice 1.082) la somma pagata da Unipol ammonta (per arrotondamento) a Lit. 1.121.887.000.

Non possono invece essere imputate al risarcimento, nè restituite, le somme pagate da Unipol in conseguenza degli atti di precetto notificati in forza dell'ordinanza esecutiva ex art. 186 bis c.p.c.

Pertanto la differenza oggi dovuta in via capitale agli attori nell'interesse della figlia è di Lit.1.030.635.000, alla quale devono aggiungersi interessi maturati nei singoli periodi.

In relazione ai debiti di valore, infatti, la rivalutazione monetaria e gli interessi assolvono funzioni diverse, perchè la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del creditore quale era anteriormente al comportamento generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura



compensativa: con la conseguenza che le due misure sono tra loro compatibili e cumulabili.

Tenuto conto della sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 1712/95, secondo cui il tasso degli interessi può essere calcolato "ponderando" gli interessi legali sulla somma capitale che - devalutata alla data del fatto illecito, in base agli indici ISTAT del costo della vita - si incrementa mese per mese per effetto della rivalutazione fino alla data della sentenza, alla vanno liquidati gli interessi al tasso annuo medio ponderato del 6,28% su Lit. 2.152.522.000 dalla data dell'evento lesivo al settembre 1997 nonché gli interessi allo stesso tasso annuo su Lit. 1.030.635.000 dal settembre 1997 alla presente sentenza.

Dalla sentenza al saldo decorrono gli interessi legali.

Vanno ora esaminate le ulteriori richieste risarcitorie avanzate dai genitori e dai fratelli di Antonella nonché da Claudio anche nell'interesse della figlia minore Ismalia (doc. 1).

In riferimento ai diritti da quest'ultimo azionati va rigettata l'eccezione di prescrizione, perché

validamente interrotta in data 9.11.1992 con la formale richiesta di risarcimento (doc. 9).

Guido , Annunziata , Mario e Claudio allegano l'esistenza di un danno biologico attestato dal loro medico fiduciario.

Non può tuttavia riconoscersi efficacia probatoria alle perizie dei dottori Pannain, Marigliano e Albonetti in quanto non espletata nel contraddittorio delle altre parti, che l'hanno contestata.

L'assenza di un accertamento nell'ambito del giudizio - accertamento non più richiesto in sede di precisazione delle conclusioni - comporta l'inaccogliabilità di detta pretesa risarcitoria.

Spetta viceversa ai genitori di Antonella il danno morale.

Ritiene questo giudice che al genitore compete il risarcimento di tale danno non solo nell'ipotesi di morte del congiunto ma anche nel caso che il figlio abbia riportato lesioni tali da compromettere - come nella fattispecie - le più importanti funzioni vitali costringendolo ad una vita vegetativa.

Non può infatti mettersi in dubbio che in tali casi i familiari subiscano personalmente una

sofferenza, perchè le menomazioni e il deterioramento dello stato psico fisico del danneggiato non possono non avere pesanti riflessi sulla famiglia turbandone la serenità.

In sostanza le lesioni e i danni permanenti riportati da un membro della famiglia, dato il particolare e strettissimo legame con gli altri componenti, non possono non creare uno stato di prostrazione e di sofferenza.

In questi casi accanto alla lesione dei diritti del danneggiato vi è una lesione dei "diritti riflessi" di cui sono portatori i soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiusto, ma che nello stesso fatto - configurabile come reato - trova pur sempre origine. Diritti che in realtà solo apparentemente sono mediati, perchè eziologicamente collegati in via diretta ed immediata con lo stesso fatto illecito.

Tenuto conto del grado di parentela di Guido e Annunziata e del trauma psichico che si protrae nel tempo (da sempre si sono fatti carico dell'assistenza della figlia circondandola di attenzioni e grande affetto) va riconosciuto cumulativamente a Guido e ad Annunziata

il danno non patrimoniale nella misura

complessiva, che appare di equità, di Lit. 250.000.000 in moneta attuale.

Tale voce di danno deve ritenersi ristorativa e assorbente di ogni pregiudizio: in particolare dell'addotto danno esistenziale che, in realtà, nella fattispecie, coincide con il danno morale.

La richiesta di risarcimento del danno patrimoniale non può poi essere accolta in quanto rappresenta una duplicazione della pretesa di Antonella come sopra liquidata.

Analogo ragionamento per il riconoscimento del danno morale può condursi in riferimento ai fratelli di Antonella: tuttavia dato il diverso tipo di legame e in assenza di prova che successivamente al 1992 essi abbiano continuato a vivere con i genitori e quindi a contatto con la sventurata Antonella - contatto che sicuramente è fonte di maggior dolore - si ritiene equo liquidare a titolo di danno morale iure proprio la somma pro capite di Lit. 25.000.000 in moneta d'oggi, escluso ogni altro risarcimento.

L'intervenuto in causa Claudio ha fornito idonei elementi di prova della convivenza more uxorio con Antonella in particolare risulta che sia l'attrice che il abitavano

entrambi in Mediglia in via Caravaggio 124 nell'immobile acquistato in comproprietà (docc. 1-7-12).

L'equiparazione di una siffatta convivenza al rapporto di coniugio giustifica il risarcimento dei danni morali risentiti dal . in conseguenza del tragico evento che da una lato gli ha tolto la compagna e dall'altro lo ha onerato della responsabilità di crescere da solo la figlia.

Considerato tuttavia che l'assenza di un vincolo matrimoniale facilita la possibilità per il di costruirsi una nuova vita affettiva appare equo liquidare a tale titolo la somma in valori attuali di Lit. 80.000.000.

Tale danno risarcisce ogni ripercussione negativa sulla sua vita, compresi i riflessi nella sfera sessuale: risarcibile non come compromissione dell'attività o della vita sessuale ma come turbamento derivante dall'impossibilità di ripristinare tra i conviventi i rapporti fisici espressione del legame che li unisce.

La stessa impossibilità di godere di una vita familiare normale perché sconvolta dall'evento doloroso dà luogo al risarcimento a favore della piccola Ismalia: risarcimento che deve tener conto

dell'offesa morale e psicologica di non poter vivere con la madre, del danno ingiusto di esserle stata negata la figura materna, che rappresenta un punto di riferimento per lo sviluppo psichico, affettivo ed emotivo di un bambino.

Sulla base di questi rilievi si ritiene equo liquidare a favore di Ismalia ex art. 2043 c.c. la somma già rivalutata di Lit. 200.000.000.

Non può invece essere riconosciuto al il lamentato danno patrimoniale fondato su argomentazioni probabilistiche sfornite di prova.

Tutte le somme dovute a Guido e Annunziata e agli intervenuti in causa, espresse in moneta attuale, devono essere maggiorate degli interessi compensativi al tasso annuo ponderato del 6,28% dalla data dell'evento lesivo alla presente sentenza e degli interessi legali successivi fino al saldo.

Va infine esaminata la posizione della Unipol.

Il commissario liquidatore deduce la mala gestione della compagnia di assicurazione che pur a conoscenza fin dall'inizio dell'evento indennizzabile e successivamente non contestando di dovere la somma di Lit. 1.000.000.000 ha

corrisposto il massimale di polizza solo su ordine del giudice.

L'analogia eccezione sollevata dagli attori e dagli intervenuti in causa, che hanno dichiarato di agire anche in via di surroga ex art. 2900 c.c. non è stata coltivata negli scritti difensivi conclusivi. La pretesa è comunque da un lato inammissibile perchè il danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante (ipotesi eccezionale prevista dalla L.990/1969) e dall'altro infondata non ravvisandosi i presupposti per il ricorso alla norma dell'art. 2900 c.c. posto che nella fattispecie non vi è inerzia nel comportamento dell'assicurata, che viceversa si è attivata - come documentalmente provato: docc. 4-6 prod. USSL - per il pagamento dell'indennizzo.

La "mala gestio" prospettata dall'ex USSL 26 è invece palese alla luce della documentazione agli atti.

La USSL 26 ha infatti dato notizia del sinistro di cui è causa alla Unipol fin dal 21 febbraio 1991 (doc. 4) trasmettendo successivamente (1'8.10.1992) le cartelle cliniche (doc. 5) e la formale richiesta risarcitoria dei signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ del 9.11.1992, di cui la compagnia di

assicurazione era anche direttamente a conoscenza (doc. 6 prod. USSL e doc. 9 prod. attorea).

Già dalle cartelle cliniche era evidente l'estrema gravità dell'accaduto e la responsabilità della struttura medica.

Dalla documentazione prodotta in giudizio dagli attori risulta poi che la Unipol aveva incaricato un proprio fiduciario per gli accertamenti medici del caso nel novembre 1992 (docc 8-9-11) - circostanza ammessa dalla stessa convenuta - senza per altro dar corso ad alcun pagamento di indennizzo.

La circostanza che Unipol offre di provare per testi - messa a disposizione della Ussl del massimale di polizza - anche a prescindere dalla carenza di prova documentale, atteso che di ciò la convenuta afferma di aver dato comunicazione scritta, è irrilevante dal momento che in concreto non sono state corrisposte somme nè è stata fatta offerta reale che ha natura recettizia; nè ai fini dell'esclusione della mora vale che all'esito della C.T.U. Unipol abbia provveduto all'accensione di un libretto bancario intestato ai e con vincolo a favore del giudice, non rispondendo



il deposito bancario di somme ai requisiti di cui agli artt. 1210 o 1214 c.c.

Occorre poi aggiungere che di fronte all'evidente pretesa risarcitoria di più soggetti (i parenti della vittima) ipoteticamente aventi diritto, avanzata con la raccomandata del 9.11.1992, il massimale di polizza da considerare era quello stabilito "per sinistro": vale a dire per l'ammontare di Lit. 2.000.000.000.

Attesa l'incidenza della svalutazione monetaria calcolabile sulla base degli indici Istat, il massimale in questione sarebbe stato sufficiente a coprire i danni a quella data quantificabili.

Il ritardo colpevole nell'adempimento della prestazione indennitaria ha quindi esposto l'assicurata a una responsabilità cui si sarebbe sottratta se l'assicuratore avesse provveduto a una reale offerta di pagamento: o quanto meno la responsabilità della USSL e dei medici beneficiari della polizza, in termini risarcitori, sarebbe stata di gran lunga inferiore a quella ora configurabile.

Unipol è pertanto tenuta a rispondere oltre il limite del massimale, per la copertura dell'intero risarcimento (cfr. Cass. 3353/1997) al quale la

Ussl 26 (già 57) gestione liquidatoria è obbligata in solido con i convenuti Sala e Sghirlanzoni, nei cui confronti, alla luce dei profili di responsabilità a loro addebitabile, si prospetterebbe un diritto di rivalsa della struttura ospedaliera per quanto non coperto dalla garanzia assicurativa contrattuale.

Unipol non ha neppure diritto al rimborso delle spese di precetto, preteso ex art. 96 c.p.c.: atto richiesto evidentemente in difetto di immediato pagamento della somma oggetto dell'ordinanza 14.3.1997.

In relazione alle spese di lite, come da dispositivo, determinate negli onorari tenendo conto dell'effettiva condanna, si esclude il risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone i presupposti, nonchè la maggiorazione ex D.M. 5.10.1994 n.585 che l'oggetto della controversia non giustifica; così come taluni "diritti" (corrispondenza informativa) vanno liquidati una tantum per la prima fase del giudizio e una tantum dopo la riassunzione del processo. Deve poi essere escluso il rimborso delle perizie mediche stragiudiziali, non opponibili nel presente giudizio.

P.Q.M.

il G.O.A. in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione reietta così decide:

- 1) dichiara la contumacia della Regione Lombardia;
- 2) dichiara estinto il rapporto processuale tra gli attori e gli intervenuti in causa e il convenuto Guarino ex art. 306 c.p.c. a spese compensate;
- 3) dichiara la responsabilità solidale della Azienda USSL 26 (ora Gestione liquidatoria Ussl 26 in persona del Commissario liquidatore), del dr. Sala e del dr. Sghirlanzoni nella causazione del fatto dannoso;
- 4) condanna la Gestione liquidatoria USSL 26 in persona del Commissario liquidatore, il dr. Sala e il dr. Sghirlanzoni in via solidale tra loro a corrispondere per i titoli di cui in motivazione le seguenti somme, da maggiorare degli interessi come indicato in motivazione:
  - ad Antonella : Lit. 1.030.635.000
  - a Guido e Annuziata in proprio, complessivamente: Lit. 250.000.000
  - a Mario, Massimo e Rosanna , pro capite: Lit. 25.000.000
  - a Claudio : Lit. 80.000.000

- a Ismalia

Lit. 200.000.000;

5) condanna la Unipol ad indennizzare la Gestione liquidatoria Ussl 26 in persona del Commissario liquidatore e/o i convenuti Sala e Sghirlanzoni di quanto tenuti a pagare agli attori e agli intervenuti in causa in forza della presente sentenza, ivi comprese le spese processuali;

6) condanna i convenuti Sala e Sghirlanzoni in solido tra loro a rifondere alla Gestione liquidatoria Ussl 26 in persona del Commissario liquidatore le somme che dovesse corrispondere agli attori e agli intervenuti in causa in forza della presente sentenza;

7) rigetta ogni altra domanda;

8) condanna in via solidale tra loro la Gestione liquidatoria Ussl 26 in persona del Commissario liquidatore, il dr. Sala e il dr. Sghirlanzoni a rifondere le spese di giudizio comprensive di C.T.U. e C.T.P. così specificate: agli attori la somma complessiva di Lit. 96.085.000, di cui Lit. 16.400.000 per spese, Lit. 31.185.000 per diritti e Lit. 48.500.000 <sup>per onorari</sup> Voltre rimborso forfettario 10% spese generali e accessori di legge; agli intervenuti la somma complessiva di Lit. 16.740.000, di cui Lit. 1.900.000 per spese, Lit.

i u 1.132.350.000  
 e u 605.000.000  
 i u 394.181.000  
 3.162.166.000

11.800.000 per diritti e Lit. 3.040.000 per onorari oltre rimborso forfettario 10% spese generali e accessori di legge; a Claudio anche in rappresentanza della figlia Ismalia la somma complessiva di Lit. 22.295.000, di cui Lit. 1.695.000 per spese, Lit. 13.300.000 per diritti e Lit. 7.300.000 per onorari, oltre rimborso forfettario 10% spese generali e accessori di legge; somme tutte da distrarsi a favore dell'avv. Michele Liguori ex art. 93 c.p.c.;

9) condanna gli attori e gli intervenuti in causa in via solidale a rifondere al convenuto Cortellaro le spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in Lit. 26.400.000, di cui Lit. 400.000 per spese, Lit. 6.000.000 per diritti e Lit. 20.000.000 per onorari, oltre rimborso forfettario 10% spese generali e accessori di legge;

10) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Sentenza provvisoriamente esecutiva  
 Milano, 18 aprile 2001

TRIBUNALE DI MILANO  
 CANCELLERIA  
 ART. 113834  
 Imp. bollo 95.113.000  
 Dir. costo  
 Esp. cost.  
 Altri

AGENZIA ENTRATE UFF. MI  
 SEZ. STACC. ATTI GIUDIZ.  
 REGISTRATO IL 22.08.01  
 N. 002699  
 DEBITO LIRE: 95.113.000  
 NOVANTACINQUEMILIONICENTO  
 TREDICIMILA  
 RINVIATO A CAMPIONE  
 MOD. 9 ART. N. 002699

22.08.01  
 DIRETTORE  
 (Dott. ...)

A DEBITO

4561 I. Bollo L. 240.000  
 1001 I. Reg. L. 84.865.000  
 1031 I. Reg. L. 8000  
 9641 Trib. Spec. L. 8000  
 TOTALE L. 95.113.000

IL G.O.A.  
 Dr. Augusta De Albertis

TRIBUNALE DI MILANO  
 Sez. 5ª Civ. Sudd. Civ.  
 La presente in data - 5 LUG. 2001  
 IL CANCELLIERE

Rich. resp. D. e debito